

REGOLAMENTO DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE¹

DEFINIZIONI

Titolare dell'allacciamento	proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo e ne è l'abbonato. Contemporaneamente potrebbe essere anche l'utente;
Utente	consumatore finale;
Acqua potabile	acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze;
Azienda	ACAP, Azienda Comunale Acqua Potabile del Comune di Lavertezzo
Condotte principali	condotte pubbliche che alimentano le condotte di distribuzione;
Condotte di distribuzione	condotte pubbliche posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento;
Punto di raccordo	raccordo privato dell'installazione del fondo alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale;
Condotte di allacciamento	condotta privata a partire dal punto di raccordo fino al contatore;
Dorsale	parte comune di un allacciamento che serve più stabili;
Installazione interna	parte privata di installazione idraulica a partire dal contatore;
Contatore	strumento di misurazione del volume dell'acqua potabile fornito;
Idrante	organo di erogazione d'acqua potabile il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio;
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque;
Rivenditore	ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua potabile;

¹ Approvato dal CC durante la seduta del 12.12.2019 – approvazione SEL del 17.04.2020 (Inc. no. 124-RE-15448) – entrato in vigore in data 1 gennaio 2020 (RM 2113/2020)

CAPITOLO 1 **NORME GENERALI**

Art. 1 ¹ Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti leggi, ordinanze e direttive (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).

² Leggi e ordinanze:

- Legge federale sulla derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPac), RS 814.20
- Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LApprI), 9.1.2.1

³ Direttive della SSIGA:

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12)

CAPITOLO 2 **DISPOSIZIONI GENERALI**

Costituzione

Art. 2 ¹ L'Azienda Comunale Acqua Potabile (in seguito Azienda) è istituita in virtù della Legge organica comunale.

² L'Azienda è un istituto di diritto pubblico senza personalità giuridica, che è sottoposta, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza ed alla gestione del Consiglio comunale.

³ Il Municipio amministra l'Azienda e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Scopo e campo di applicazione

Art. 3 ¹ Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture dell'Azienda e ne regola i rapporti con i titolari dell'allacciamento (in seguito abbonato), gli utenti e i terzi.

² L'Azienda promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua potabile.

- Basi giuridiche** **Art. 4** ¹ Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda, gli abbonati, gli utenti e i terzi.
² Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.
³ L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni SSIGA e delle tariffe in vigore.
- Organizzazione** **Art. 5** ¹ Organi dell'Azienda sono:
- il Consiglio comunale;
- il Municipio;
- la Commissione amministratrice².
- Competenze del Consiglio Comunale** **Art. 6** ¹ Il Consiglio comunale:
- adotta i regolamenti dell'Azienda, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- approva le tariffe e le tasse;
- esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
- autorizza le spese d'investimento;
- decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria dell'Azienda;
- autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative.
- Competenze del Municipio** **Art. 7** ¹ Il Municipio è responsabile dell'amministrazione dell'Azienda e la rappresenta in giudizio.
² Inoltre:
- presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
- propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
- allestisce il regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
- stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse;
- nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del Comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
- delibera in tema di commesse pubbliche.
- Competenze della Commissione amministratrice** **Art. 8** ¹ La Commissione amministratrice è composta da 5 membri e collabora con il Municipio alla gestione dell'Azienda.
² La Commissione amministratrice resta in carica quadriennalmente e i seggi sono attribuiti proporzionalmente sulla base dei risultati inerente l'elezione dell'Esecutivo. I membri della Commissione amministratrice possono essere rinominati.
³ La retribuzione della Commissione amministratrice si applica il R. concernente le indennità dovute ai membri degli organi legislativo e esecutivo.
⁴ Il Municipio le delega i compiti riguardanti il regolare funzionamento tecnico ed amministrativo.
⁵ Il Presidente o in sua assenza un membro designato, firma con il segretario, gli atti che le competono.
⁶ Il segretario comunale o altra persona designata dell'Amministrazione comunale, svolge la funzione di segretario.

² Modifica d'ufficio SEL del 17.04.2020 (Inc. no. 124-RE-15448)

Commissione della revisione	Art. 9 ¹ La Commissione della gestione del Consiglio comunale funge da Commissione di revisione.
Contabilità dell'Azienda	Art. 10 ¹ La contabilità è allestita secondo il modello contabile armonizzato, completamente separata da quella del Comune (art. 151 e ss. LOC).
Proventi	Art. 11 ¹ L'Azienda deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine. ² L'utile d'esercizio sarà riportato in aumento del capitale proprio. ³ La perdita d'esercizio sarà riportata in diminuzione del capitale proprio.
Zona di distribuzione	Art. 12 ¹ Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale. ² Al di fuori della zona edificabile l'Azienda è tenuta a fornire l'acqua potabile unicamente ai fondi già allacciati ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico). ³ Nel resto del comprensorio l'Azienda, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile.
Compiti dell'Azienda	Art. 13 ¹ L'Azienda distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile nella zona di distribuzione di cui all'art. 12, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie. ² L'Azienda assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua potabile necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione. ³ L'Azienda può inoltre fornire acqua potabile ad altri enti di distribuzione o prelevare acqua potabile da altri enti di distribuzione. ⁴ L'Azienda provvede in particolare a: <ul style="list-style-type: none">- assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;- informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;- informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;- assicurare che l'acqua potabile sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 42 e 44)³. ⁵ Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

CAPITOLO 3

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

Piano generale acquedotto	Art. 14 ¹ Gli impianti dell'Azienda sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia (artt. 5, 6 LApprI).
Rete di distribuzione	Art. 15 ¹ La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.
Condotte principali	Art. 16 ¹ Le condotte principali alimentano le condotte di distribuzione. Esse fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGA. ² Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti privati.

³ Modifica d'ufficio SEL del 17.04.2020 (Inc. no. 124-RE-15448)

Condotte di distribuzione

Art. 17 ¹ Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona come definite nell'art. 12.

Costruzione

Art. 18¹ L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

² La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente all'Azienda.

Idranti

Art. 19 ¹ Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art. 18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):

- a. definisce, previa consultazione con l'Azienda, la rete degli idranti;
- b. finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
- c. incarica l'Azienda della posa degli idranti.

² L'Azienda assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.

Accesso, azionamento di idranti e saracinesche

Art. 20 ¹ Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua potabile è a disposizione dei pompieri.

² Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dall'Azienda.

³ È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.

⁴ Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 79.

Messa a terra

Art. 21 ¹ Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).

² Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.

³ L'Azienda non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

CAPITOLO 4 ALLACCIAMENTI

Domanda di allacciamento

Art. 22 ¹ Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto all'Azienda per il tramite dell'apposito formulario.

² Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Dineghi di allacciamento

Art. 23 ¹ L'Azienda può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:

- a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
- b. quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune.

² I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico dell'abbonato.

³ Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

**Condizioni
tecniche**

Art. 24 ¹ Ogni fondo possiede un solo allacciamento.

² Gli allacciamenti di più fondi possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.

³ In casi determinati il fondo può essere provvisto di più allacciamenti.

⁴ Ogni allacciamento privato, sia esso alla condotta principale o alla condotta di distribuzione deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, il più vicino possibile alla condotta pubblica.

⁵ In raccordo alla dorsale, ogni allacciamento deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, il più vicino possibile alla dorsale.

**Utilizzo di
proprietà
private, servitù**

Art. 25 ¹ Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, e di saracinesche necessari alla fornitura di acqua potabile, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.

² L'abbonato (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire all'Azienda l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.

³ L'abbonato (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.

⁴ Qualora la condotta privata transitasse sul fondo di terzi, competono al proprietario dell'immobile da allacciare:

- a. la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
- b. la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
- c. la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie.

Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso all'Azienda prima dell'inizio dei lavori.

⁵ Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.

⁶ Restano riservati gli articoli 676, 691, 692, 693 e 742 CCS.

**Realizzazione
delle condotte di
allacciamento**

Art. 26 ¹ L'allacciamento fino al passaggio murale compreso, è di regola realizzato dall'Azienda. In casi particolari quest'ultima può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, all'abbonato.

² I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati nel Capitolo X.

**Proprietà
dell'allaccia-
mento e dorsale**

Art. 27 ¹ Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà dell'Azienda comunale.

² La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.

³ La dorsale è di proprietà comunale.

**Vetustà
condotte**

Art. 28 ¹ Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 40 anni.

**Sostituzione
allacciamento e
dorsale**

Art. 29 ¹ L'Azienda può ordinare la sostituzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei seguenti casi:

- a. limitata capacità di trasporto;
- b. non conformità alle vigenti normative;
- c. vetustà dell'allacciamento;
- d. ripetute perdite d'acqua potabile;
- e. altri motivi di ordine tecnico.

² La casistica di cui al cpv. 1 è eseguita secondo le prescrizioni SSIGA e le condizioni contenute nell'autorizzazione all'allacciamento.

³ I relativi costi sono assunti dall'abbonato.

⁴ In caso di mancato ottemperamento, si applica la Legge sulla procedura amministrativa (LPAmM).

**Manutenzione
allacciamento e
dorsale**

Art. 30 ¹ L'Azienda può obbligare l'abbonato a intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti:

- a. limitata manovrabilità degli organi di arresto;
- b. non conformità alle vigenti normative;
- c. ripetute perdite d'acqua potabile;
- d. altri motivi di ordine tecnico.

² La casistica di cui al cpv. 1 è eseguita secondo le prescrizioni SSIGA e le condizioni contenute nell'autorizzazione all'allacciamento.

³ I relativi costi sono assunti dall'abbonato.

⁴ In caso di mancato ottemperamento, si applica la Legge sulla procedura amministrativa (LPAmM).

**Modalità
d'intervento**

Art. 31 ¹ Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua potabile devono essere immediatamente segnalati all'Azienda.

² La responsabilità di interruzione e d'informazione all'utenza interessata che concernono le eventuali interruzioni di fornitura d'acqua potabile sono a carico dell'abbonato che effettua l'intervento.

Nel caso in cui l'interruzione della fornitura d'acqua potabile comportasse la chiusura degli organi d'arresto sulle condotte principali e di distribuzione, la responsabilità di interruzione e d'informazione compete all'Azienda. I costi sono a carico dell'abbonato secondo il Capitolo 10.

³ Qualora l'abbonato non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico l'Azienda può interrompere l'erogazione dell'acqua potabile, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

**Messa fuori
servizio**

Art. 32 ¹ L'Azienda provvede, previo preavviso, alla separazione:

- a. sulla condotta pubblica dall'allacciamento privato.
L'Azienda esegue unicamente lo stacco dell'allacciamento sulla condotta pubblica. Gli oneri sono a carico dell'abbonato. Le opere di scavo e del suo ripristino sono a cura e a carico dell'abbonato.
- b. sulla dorsale, sarà eliminato in prossimità dell'ultimo allacciamento privato in esercizio; in altri casi dovrà essere concordato con l'Azienda le modalità di esecuzione. La stessa, previa approvazione dell'Azienda, è a cura e a carico dell'abbonato.

² Le spese sono a carico dell'abbonato, secondo quanto previsto nel Capitolo 10:

1. nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento;
2. per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione;
3. in caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

CAPITOLO 5 **ISTALLAZIONI INTERNE**

Esecuzione

Art. 33 ¹ L'abbonato deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.

² I relativi lavori devono essere eseguiti secondo le prescrizioni SSIGA.

Prescrizioni tecniche

Art. 34 ¹ Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA.

² Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta, atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.

³ Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture dell'Azienda o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo all'abbonato di adeguarsi alle prescrizioni dell'Azienda. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, l'Azienda può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile.

⁴ Tutti i relativi costi sono a carico dell'abbonato.

Collaudo

Art. 35 ¹ Il collaudo si completa con la posa del contatore, a cura dell'Azienda a spese dell'abbonato, munito di sistemi contro la manomissione, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.

² L'abbonato, sentito preventivamente l'Azienda, predispone lo spazio utile per la posa del contatore. Eventuali oneri supplementari sono a carico dell'abbonato.

³ Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, l'Azienda si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua potabile. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico dell'abbonato. Le spese dell'eventuale secondo collaudo sono poste a carico dell'abbonato.

⁴ Con il collaudo l'Azienda non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.

⁵ Le spese di collaudo sono definite nel Capitolo 10.

Obblighi dell'abbonato

Art. 36 ¹ L'abbonato provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

Pericolo di gelo

Art. 37 ¹ Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua potabile inutilmente per evitare il gelo nelle tubature, conformemente all'art. 42 cpv. 2. L'abbonato è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Dovere di informazione

Art. 38 ¹ L'abbonato è tenuto a notificare all'Azienda danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture dell'Azienda.

² Tutti i costi che dovessero derivare all'Azienda dalla mancata comunicazione, sono addebitati all'abbonato relativamente alla sua responsabilità.

Controlli

Art. 39 ¹ L'Azienda deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare i controlli.

² Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, l'abbonato, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.

³ Qualora l'abbonato non vi provvedesse, l'Azienda può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia, in caso di acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Responsabilità

Art. 40 ¹ L'abbonato risponde nei confronti dell'Azienda per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.

² L'abbonato è responsabile per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

Impianti di trattamento dell'acqua potabile

Art. 41 ¹ L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione dell'Azienda.

² Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.

³ Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

CAPITOLO 6

FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE

Principi

Art. 42 ¹ La fornitura di acqua potabile avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.

² L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua potabile fornita. L'Azienda vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 44.

³ L'acqua potabile viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.

⁴ Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito dell'abbonato provvedere alla posa delle attrezzature adeguate.

⁵ L'Azienda garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.

⁶ L'Azienda non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua potabile erogata.

Obbligo di prelievo

Art. 43 ¹ L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.

² Il commercio di acqua potabile è di esclusiva competenza dell'Azienda.

³ In casi particolari, quando l'ubicazione di determinati fondi nella giurisdizione dell'Azienda non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare terze aziende a fornire l'acqua potabile. Le disposizioni applicabili all'abbonato sono quelle delle aziende terze.

⁴ In casi particolari, quando l'ubicazione di determinati fondi nella giurisdizione di terze aziende non permette l'allacciamento ai rispetti acquedotti, l'Azienda è autorizzata a fornire l'acqua potabile. Le disposizioni applicabili all'abbonato sono quelle dell'Azienda.

⁵ All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Limitazione della fornitura

Art. 44 ¹ L'Azienda può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua potabile nei seguenti casi:

- a. forza maggiore;
- b. eventi atmosferici straordinari;
- c. carenza d'acqua potabile;
- d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
- e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
- f. qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
- g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dall'Azienda.

² L'Azienda provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.

³ Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo all'abbonato attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

Esclusione di responsabilità

Art. 45 ¹ È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell'Azienda per mancata o ridotta erogazione dell'acqua potabile nei casi elencati all'art. 44 cpv. 1 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.

² Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua potabile. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

Divieto di cessione dell'acqua potabile

Art. 46 ¹ È vietato all'abbonato o all'utente, cedere acqua potabile a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione dell'Azienda.

² Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Prelievo abusivo

Art. 47 ¹ Chiunque preleva acqua potabile senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato all'Azienda.

² Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:

- a. posando derivazioni prima del contatore;
- b. azionando saracinesche d'arresto piombate;
- c. utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
- d. derivando acqua potabile dalle bocche delle fontane pubbliche.

³ Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo 12.

⁴ È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Forniture temporanee di acqua potabile – acqua per cantieri

Art. 48 ¹ La fornitura temporanea d'acqua potabile per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dall'Azienda.

² L'Azienda su delega municipale può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua potabile dagli idranti.

³ L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola di ritenuta. L'abbonato risponde di ogni eventuale danno.

Fornitura dell'acqua potabile a Enti pubblici

Art. 49 ¹ L'Azienda può fornire acqua potabile all'ingrosso ad Enti pubblici.
² Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione conforme all'art. 70⁴.
³ Il cpv 2 non è applicabile in caso di urgenza e per una durata massima di 4 mesi. Il Municipio stipula le condizioni di fornitura.

Disdetta dell'abbonato

Art. 50 ¹ L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto all'Azienda con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata.
² I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.
³ Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. L'Azienda effettua la lettura di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.
⁴ L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto all'Azienda. In questo caso la saracinesca di entrata all'allacciamento sarà piombata. Spettano all'utente i relativi costi sia per il disinserimento che per il ripristino dell'erogazione.

Ripristino dell'abbonamento

Art. 51 ¹ Per quanto concerne il ripristino dell'abbonamento a seguito:
1. dell'art. 50 cpv 1 let a., si applicano le disposizioni del Capitolo 4;
2. dell'art. 50 cpv 1 let b., l'Azienda provvederà alla riattivazione del collegamento con la posa del contatore. I costi sono a carico dell'abbonato.
² L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua potabile, lo deve comunicare per iscritto all'Azienda con almeno 30 giorni di preavviso, indicando la data di riattivazione desiderata.

Limitazione di portata per installazione speciali

Art. 52 ¹ L'Azienda può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

Piscine e fontane private

Art. 53 ¹ È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 5 m3.
² Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso all'Azienda e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.
³ Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.
⁴ L'acqua potabile consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore, già installato, riservata l'applicazione di altre tasse secondo il tariffario.
⁵ In caso di particolare siccità o per forza maggiore l'Azienda potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua potabile per l'alimentazione delle piscine e fontane.

Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazioni

Art. 54 ¹ La fornitura d'acqua potabile ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come dall'art. 52, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'abbonato e l'Azienda, la quale regola gli aspetti tecnici.
Se le condizioni tariffali dovessero divergere da quelle del presente regolamento, le stesse dovranno essere definite nel regolamento (con un minimo e un massimo).

⁴ Modifica d'ufficio SEL del 17.04.2020 (Inc. no. 124-RE-15448)

Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie **Art. 55** ¹ Gli impianti che permettono l'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie devono essere notificate all'Azienda.

² In caso di utilizzo di impianti che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica dell'Azienda.

³ La rete di questi impianti deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

CAPITOLO 7 **APPARECCHI DI MISURA**

Misura e lettura **Art. 56** ¹ Il quantitativo di acqua potabile erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dall'Azienda, che ne assicura la lettura periodica.

² L'accertamento del consumo è rilevato annualmente e può avvenire mediante letture effettuate:

- dall'addetto comunale;
- dall'abbonato (autocertificazione);
- tramite telelettura.

L'ordinanza municipale disciplinerà le modalità, il periodo d'esecuzione della lettura, l'autocertificazione come pure le esigenze tecniche per la telelettura.

³ L'autocertificazione del consumo d'acqua potabile va inoltrato entro 30 giorni dalla data d'emissione. Se entro tale termine non sarà pervenuta la l'autocertificazione, l'Azienda procederà:

- a) a verificare il contatore a domicilio dell'abbonato;
- b) o alla tassazione d'ufficio, secondo le modalità dell'art. 62.

Proprietà e manutenzione **Art. 57** ¹ La proprietà del contatore è dell'Azienda, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.

² La posa è effettuata dall'Azienda.

Ubicazione **Art. 58** ¹ L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda, tenuto conto delle esigenze dell'abbonato, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.

² Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola nel locale tecnico; deve essere facilmente accessibile in ogni momento.

Responsabilità **Art. 59** ¹ L'abbonato risponde dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, condensazioni, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).

² Il contatore non può essere oggetto di manomissione.

Prescrizioni tecniche **Art. 60** ¹ Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole di sezionamento manuale. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne dell'Azienda.

² In caso di inosservanza si applica l'art. 35 cpv. 3.

Contestazioni **Art. 61**¹ Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dall'Azienda e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.

² Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dall'Azienda, unitamente a quelle derivate dalla revisione/sostituzione dell'apparecchio.

Disfunzioni **Art. 62**¹ Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata all'Azienda.

² Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.

³ Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.

⁴ Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.

⁵ L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Sotto-contatori **Art. 63**¹ L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.

CAPITOLO 8 **FINANZIAMENTO**

Autonomia finanziaria **Art. 64**¹ L'Azienda deve essere finanziariamente autosufficiente.

² Il finanziamento dell'Azienda è assicurato da:

- a. tasse di allacciamento;
- b. tasse di utilizzazione;
- c. fatturazione di forniture speciali;
- d. sussidi ufficiali;
- e. altre partecipazioni di terzi;
- f. contributi di miglioria.

³ Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese di gestione corrente.

Determinazione delle tasse **Art. 65**¹ Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza, su proposta dell'Azienda, nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente regolamento.

Spese per le condotte principali e di distribuzione **Art. 66**¹ Le spese di posa delle condotte pubbliche vengono sopportate di regola dall'Azienda, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

CAPITOLO 9 **COSTI D'ALLACCIAMENTO**

Allacciamento

Art. 67 ¹ I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:

- a. la tassa di allacciamento;
- b. le spese di collaudo.

² Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è dell'abbonato.

Casistica e criteri di calcolo

Art. 68 ¹ Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:

- a. ogni nuovo allacciamento ad un fondo finora mai allacciato;
- b. ogni ampliamento di un allacciamento esistente (in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento).

² La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta, secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

Importi minimi massimi

Art. 69 ¹ L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella.

Diametro nominale DN contatore	Importo minimo CHF	Importo massimo CHF
DN 20	200.00	400.00
DN 25	300.00	1'200.00
DN 32	600.00	2'400.00
DN 40	1'200.00	4'800.00
DN 50	2'400.00	9'600.00

CAPITOLO 10 **TASSE**

Tasse di utilizzazione e diverse

Art. 70 ¹ La fornitura di acqua potabile è soggetta al pagamento di una tassa; oltre ad essa possono essere eseguite altre prestazioni di servizio che esulano dalla tasse di utilizzazione che l'Azienda esegue a carico dell'abbonato.

¹ Le tasse sono così suddivise per:

- a. il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base e da una tassa di consumo (vedi tabelle A e B);
- b. gli altri casi, da una tassa forfetaria (vedi tabella C);
- c. il noleggio del contatore (vedi tabella D);
- d. altre prestazioni di servizio (vedi tabella E).

³ Le tasse di cui al precedente cpv. sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi della rispettiva tabella.

⁴ L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

Tabella A: Tassa base, consumo misurato tramite contatore

Tariffa	Fornitura	Calcolo	Minimo	Massimo
1	Immobili residenziali primari o secondari	per unità abitativa	100.00	200.00
2	Insedimenti di esercizi pubblici	per esercizio pubblico	150.00	300.00
	Supplemento per camere		25.00	50.00
3	Attività del settore primario a titolo professionale o accessorio	per allacciamento	25.00	50.00
4	Piscina > 5 m3	per piscina	100.00	200.00
5	Immobili artigianali e commerciali	per attività economica	120.00	240.00
6	Temporanea con prelievo da idranti per un periodo massimo di 4 mesi in un anno civile	per periodo	100.00	600.00

Tabella B: Tassa di consumo, consumo registrato tramite contatore

Consumo registrato	Tariffa Tabella A	Unità	Minimo	Massimo
	1, 2, 3, 4, 5	CHF/ m3		
≤250 m3			0.90	2.50
>250 - ≤500 m3			1.50	3.00
>500 - ≤750 m3			1.90	4.00
>750 m3			2.20	5.00

Per gli immobili residenziali primari o secondari, con punto di misura unico, la tariffa viene definita in base al consumo medio per unità abitativa (consumo complessivo misurato diviso per il numero di unità abitative).

Consumo registrato	Tariffa Tabella A	Unità	Minimo	Massimo
Temporanea con prelievo da idranti per un periodo massimo di 4 mesi in un anno civile	6	CHF/ m3	1.00	5.00

Tabella C: Tasse forfetarie per punto di prelievo

Tariffa	Fornitura	Unità	Minimo	Massimo
consumo di acqua potabile durante una nuova costruzione	cantiere senza impianto di betonaggio	CHF/mc SIA	0.50	1.00
	cantiere con impianto di betonaggio		1.00	2.00
	cantiere per abitazioni prefabbricate		0.25	0.50

Nel caso in cui il fabbricato subisse una ristrutturazione (ammodernamento o ampliamento) e sullo stesso è già installato un mezzo di misura (contatore), si applicano le tariffe si cui alla Tabella B.

Tabella D: Tassa di noleggio dei contatori

I contatori sono di proprietà dell'Azienda e l'abbonato è tenuto al pagamento di una tassa annua di noleggio, fissata come segue.

Diametro nominale contatore	DN	Unità	Minimo	Massimo
DN 20		CHF/anno	15.00	30.00
DN 25		CHF/anno	20.00	40.00
DN 32		CHF/anno	25.00	45.00
DN 40		CHF/anno	40.00	60.00
DN 50		CHF/anno	90.00	110.00

Per contatori di diametro superiore o di tipo speciale la tassa annua di noleggio sarà definita percentualmente in base al costo del contatore.

Tabella E: Altre prestazioni di servizio

Prestazione	Unità	Minimo	Massimo
Montaggio o smontaggio contatore per quanto definito dagli art. 59 e 61	a corpo	200.00	400.00
Tassa collaudo	a corpo	100.00	200.00
Tassa per lettura contatore in caso di mancata comunicazione della lettura annuale	a corpo	50.00	150.00

Fatturazioni e acconti per costi di fornitura

Art. 71 ¹ I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dall'Azienda.

² L'Azienda si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.

³ Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dalla data d'emissione.

Incasso ed esecuzione

Art. 72 ¹ Qualsiasi ritardo dà luogo a un richiamo scritto, con proroga del termine di pagamento di 15 giorni; se tale termine non è rispettato viene intimato un secondo richiamo con un'ulteriore proroga di 10 giorni ed infine una diffida di pagamento con un termine perentorio di 10 giorni. Dopodiché si darà inizio alla procedura esecutiva.

² Su richiesta scritta del debitore, possono essere concesse delle dilazioni. I termini non mutano anche se il debitore ha presentato un reclamo o un ricorso.

³ L'Azienda ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua potabile in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

⁴ Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per l'Azienda è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

CAPITOLO 11 **CAUZIONI**

In generale

Art. 73 ¹ L'Azienda richiede all'abbonato il versamento di una cauzione.

² Sono tenuti al versamento di una cauzione tutte le persone giuridiche, le ditte individuali ed i liberi professionisti.

³ Devono inoltre versare una cauzione:

- a. gli abbonati domiciliati fuori dal Cantone Ticino;
- b. gli abbonati notoriamente insolvibili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per l'Azienda;
- c. gli abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture dell'Azienda;
- d. gli abbonati stranieri senza permesso di domicilio in Ticino.

Deroghe

Art. 74 ¹ L'Azienda può rinunciare alla richiesta di cauzione quando il rischio di perdita è minimo.

Importo e genere della cauzione

Art. 75 ¹ La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile consumo semestrale dell'abbonato.

² La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fideiussione solidale di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche.

Inadempienza

Art. 76 ¹ L'Azienda può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua potabile agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito.

² È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Restituzione

Art. 77 ¹ Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte.

² L'Azienda, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi e unicamente alle persone fisiche

Acquisizione cauzioni

Art. 78 ¹ Le cauzioni non rimosse vengono acquisite dall'Azienda dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.

² Decorso tale termine, l'Azienda provvede a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti, qualora vengano presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito e la legittimazione a richiedere la restituzione (es. certificati ereditari).

³ Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti, l'Azienda corrisponde un interesse pari a quello praticato da Banca Stato per conti di risparmio.

CAPITOLO 12

MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE

Contravvenzioni **Art. 79** ¹ Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, su segnalazione dell'Azienda, fino ad un importo di CHF 10'000.--, secondo l'art. 145.2 della Legge organica comunale.

² Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato secondo l'art. 213 della Legge organica comunale.

³ L'Azienda nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture dell'Azienda per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

Contestazioni e procedure **Art. 80** ¹ Le contestazioni contro le decisioni dell'Azienda devono essere notificate all'Azienda secondo l'art. 58 cpv 3 Regolamento organico comunale.

² Contro la presa di posizione dell'Azienda è data facoltà di reclamo scritto al Municipio secondo l'art. 58 cpv 3 Regolamento organico comunale.

³ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dagli artt. 208 e seguenti LOC⁵.

Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

CAPITOLO 13

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Adeguamento impianti esistenti **Art. 81** ¹ L'Azienda stabilisce i termini per l'adeguamento degli impianti a nuove disposizioni o in caso di necessità di garantire la qualità del servizio di fornitura dell'acqua potabile.

² Al fine di permettere una migliore gestione tecnica degli impianti e delle condotte pubbliche, all'abbonato che:

- a) effettuerà la messa in conformità del proprio impianto esistente;
- b) sul quale non è posata una saracinesca.

l'Azienda si assume il costo di fornitura della saracinesca, escluso il costo della posa. I costi che ne derivano, sono messi a gestione corrente dell'Azienda.

Abrogazione **Art. 82** ¹ Con l'entrata in vigore del presente regolamento e abrogato quello precedentemente adottato dal Consiglio comunale in data 25 giugno 1997 (decisione Consiglio di Stato n. 4942 dell'1 ottobre 1997) e successive modifiche.

Entrata in vigore **Art. 83** ¹ Il presente Regolamento entra in vigore tramite ordinanza municipale dopo l'approvazione della Sezione degli Enti locali.

⁵ Modifica d'ufficio SEL del 17.04.2020 (Inc. no. 124-RE-15448)